CAMERA DEI DEPUTATI N. 2115-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(Relatore: **DE POI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 13 novembre 1980 (Stampato n. 676)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MALFATTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ANDREATTA)

COL MINISTRO DEL TESORO
(PANDOLFI)

E COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(MARCORA)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 18 novembre 1980

—

Adesione ai Protocolli del 1979 per la quinta proroga della Convenzione sul commercio del grano e della Convenzione relativa all'aiuto alimentare, costituenti l'Accordo internazionale sul grano del 1971, aperti alla firma a Washington il 25 aprile 1979, e loro esecuzione

Presentata alla Presidenza il 26 febbraio 1981

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il protocollo che la Camera si accinge a ratificare prevede la proroga al 30 giugno 1981 dell'accordo sul grano, adottato nel 1971, con l'obiettivo di stabilizzare il mercato e di favorire i paesi in via di sviluppo tramite due differenti convenzioni, l'una sul commercio del grano, la seconda sull'aiuto alimentare, attualmente sono in corso trattative per la revisione di queste convenzioni, allo scopo di adeguarle ai cambiamenti intervenuti sia nel mercato del grano che nella situazione alimentare di molti paesi in via di sviluppo, la cui gravità questo Parlamento ha sottolineato a più riprese prendendo concreti provvedimenti Nel frattempo, essendo tali trattative non poco difficoltose, si è provveduto a prorogare varie volte – questa è la quinta – la validità dello accordo originario, consentendo variazioni al livello nell'aiuto alimentare ed alla partecipazione dei singoli paesi firmatari, per l'Italia, gli impegni derivanti da questa ulteriore proroga biennale prevedono il versamento di 164 000 tonnellate di grano, sostituibile con riso o prodotti cerealicoli

La Commissione esteri si è pronunciata favorevolmente alla ratifica, non senza sottolineare, oltre la necessità di una partecipazione più sostanziale di tutti i Paesi dell'emisfero Nord, la opportunità che si proseguano le trattative per una celere definizione del nuovo accordo nonché la necessità che il Governo si impegni a corrispondere in tempi brevi i nostri contributi arretrati, ammontanti a circa 500 mila tonnellate di grano Con queste osservazioni, si confida in una rapida approvazione del protocollo

DE POI, *Relatore*

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO E PROGRAMMAZIONE — PARTECIPAZIONI STATALI)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO DEL GOVERNO	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire ai Protocolli del 1979 per la quinta proroga della Convenzione sul commercio del grano e della Convenzione relativa all'aiuto alimentare, costituenti l'Accordo internazionale sul grano del 1971, aperti alla firma a Washington il 25 aprile 1979.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità rispettivamente agli articoli 9 e IX dei Protocolli stessi.	*Identico.*
ART. 3.	ART. 3.
In attuazione del programma di aiuto alimentare della Comunità economica europea a favore dei Paesi in via di sviluppo, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) è incaricata di provvedere, secondo le norme emanate o che saranno emanate dalla stessa Comunità, alla fornitura a tali Paesi della quota di partecipazione italiana, con imputazione della relativa spesa alla gestione finanziaria di cui alla legge 31 marzo 1971, n. 144.	*Identico.*
ART. 4.	ART. 4.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 9 miliardi in ragione d'anno, si provvede con le disponibilità del capitolo n. 4532 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.	*Identico.*